

Pubblicato il 16/02/2021

N. 01440/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00536/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 536 del 2021, proposto da

[REDACTED], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Corti, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Maleddu, in Roma, via del Tempio, n. 1 Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Luciani e Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9 Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pescara,
non costituito in giudizio;

[REDACTED], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alfonso Celotto e Valerio Zicaro, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Salaria, n. 89

e con l'intervento di

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Lecce, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;

Opposizione di terzo contro l'ordinanza cautelare emessa da questa Sezione III n. 7323/2020, resa tra le parti, concernente l'approvazione del regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori in carica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024;

Visto il ricorso in opposizione di terzo spiegato ai sensi dell'art. 108 c.p.a.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste la memoria e la documentazione della difesa erariale;

Viste inoltre la memoria e la documentazione del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Visto l'atto di intervento ad opponendum dei dottori [REDACTED]

Visto l'atto di costituzione ed intervento, con istanza di chiarimenti ex art. 112 e ss. c.p.a ed, in subordine di revocazione in opposizione di terzo, del Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di Lecce per la circoscrizione di Lecce depositato in data 10.2.2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto Presidenziale di rieiezione n. 00230/2021, emesso in data 21.1.2021; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 svolta in modalità da remoto il Cons. Antonio Massimo Marra e rinviato, quanto alla presenza degli avvocati delle parti, al verbale di udienza.

Considerato che:

- la Dott.ssa [REDACTED], odierna intimata nel presente ricorso in opposizione di terzo, ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio il decreto del

Ministro della Giustizia con cui è stato approvato il regolamento elettorale per il rinnovo dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il provvedimento del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili di indizione delle elezioni;

- l'originaria ricorrente ha censurato i visti atti, in quanto sprovvisti di disposizioni volte a contrastare le discriminazioni di genere ed a promuovere la pari opportunità; che la medesima ha chiesto, in subordine, che qualora il citato regolamento elettorale fosse stato riconosciuto conforme alla disciplina primaria (d.lgs. n. 139/2005), quest'ultima normativa primaria fosse sottoposta alla Corte costituzionale perché ritenuta contraria ai precetti degli artt. 3 e 51 della Costituzione;
- il TAR ha respinto l'istanza cautelare, con ordinanza n. 6927/2020 del 12 novembre 2020;
- Con l'ordinanza n. 07323/2020, la Sezione ha accolto l'appello cautelare, proposto dalla parte interessata, disponendo la sospensione degli effetti e dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;
- può prescindersi dall'esame approfondito delle difese in rito articolate dalle parti, dirette a contestare la legittimazione e l'interesse all'impugnazione delle decisione cautelare adottata da questa Sezione, attesa l'infondatezza, nel merito, dell'opposizione di terzo e dell'istanza proposta dal Consiglio dell'Ordine di Lecce;
- la pronuncia cautelare impugnata, sospendendo gli effetti del regolamento elettorale nazionale, determina effetti estesi a tutte le procedure riguardanti i singoli ordini provinciali, indipendentemente dallo stato del procedimento elettorale e dalla circostanza che gli atti adottati dai diversi ordini abbiano formato oggetto di specifica impugnazione;
- vanno confermate integralmente le ragioni che hanno condotto all'accoglimento dell'appello cautelare, in relazione alla tutela dei principi costituzionali di eguaglianza e pari opportunità di genere;
- con riferimento al bilanciamento dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti, anche alla luce della posizione espressa dal Consiglio Nazionale, la misura cautelare più idonea consiste nella conferma della decisione assunta con l'impugnata ordinanza, che comporta la sospensione degli atti impugnati e, conseguentemente, di tutte le operazioni elettorali, anche in ambito locale, fino alla decisione di merito, già fissata al 14 aprile 2021;
- le spese di questa fase possono compensarsi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l'opposizione di terzo indicata in epigrafe, nonché le istanze proposte dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di Lecce per la circoscrizione di Lecce.

Spese compensate.

Così deciso in modalità da remoto nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Massimo Marra

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO